

## **Statuto dell'Associazione - Movimento politico "Confederazione Grande Nord"**

### **INDICE**

#### **TITOLI I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

- Articolo 1 – Denominazione, sede, durata, simbolo e sito internet del Movimento.  
Articolo 2 – Finalità e metodi del Movimento.  
Articolo 3 – Principi fondanti del Movimento.  
Articolo 4 – Patrimonio, entrate ed uscite del Movimento.  
Articolo 5 – Durata dell'esercizio, consolidamento del bilancio e rapporti istituzionali con la  
"Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei  
rendiconti dei partiti politici".

#### **TITOLO II - DEI SOCI.**

- Articolo 6 – Adesione.  
Articolo 7 – Domanda di ammissione al Movimento.  
Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci.  
Articolo 9 – Soci Fondatori.  
Articolo 10 – Soci Ordinari.  
Articolo 11 – Perdita della qualità di Socio.

#### **TITOLO III - DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO.**

- Articolo 12 – Comitati.  
Articolo 13 – Candidature.  
Articolo 14 - Pari opportunità.  
Articolo 15 - Giurisdizione esclusiva.  
Articolo 16 - Potere regolamentare.

#### **TITOLO IV - DEGLI ORGANI SOCIALI.**

- Articolo 17 – Organi Statutari del Movimento.  
Articolo 18 – Assemblea dei Soci.  
Articolo 19 – Presidente.  
Articolo 20 – Comitato di indirizzo  
Articolo 21 – il Comitato di Gestione e sue articolazioni.  
Articolo 22 – Tesoriere.  
Articolo 23 – Collegio dei Revisori legali.  
Articolo 24 – Società di Revisione.  
Articolo 25 - Responsabile della funzione di controllo interno.

Articolo 26 – Collegio dei Proviviri.

Articolo 27 – Comitato dei Garanti

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.**

Articolo 28 – Modifiche ed attuazione dello Statuto.

Articolo 29 - Norme transitorie e finali.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Denominazione, sede, durata, simbolo e sito internet.**

#### **1.1 – Costituzione.**

E' costituito un Movimento di partecipazione popolare denominato "Confederazione Grande Nord", in forma abbreviata "GN" (di seguito indicato anche, per brevità, come "Movimento").

#### **1.2 – Sede.**

La sede legale è in Milano. Il Movimento potrà istituire sedi locali in tutto il territorio italiano ed all'estero.

#### **1.3– Durata.**

La durata del Movimento è illimitata. Il Comitato di Gestione in seduta straordinaria può deliberare, con la maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi), lo scioglimento del Movimento e la devoluzione del fondo comune in conformità dei principi ispiratori del Movimento. In caso di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità per la devoluzione del fondo comune e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **1.4 – Simbolo.**

Il simbolo del movimento è costituito da Cerchio con bordo nero suddiviso orizzontalmente in due parti, con settore superiore blu con scritta bianca "confederazione GRANDE" e settore inferiore bianco con scritta rossa "NORD".

Il simbolo è proprietà del Soci fondatori che autorizzano fin d'ora l'utilizzo al Movimento.

#### **1.5 – Potere di disposizione di nome e simbolo.**

Gli Organi Statutari del Movimento dispongono in via esclusiva del nome e del simbolo in ogni elezione, con diritto e dovere di inibirne l'uso ad ogni altro soggetto che non sia autorizzato dagli stessi Organi Statutari del Movimento. A tal fine delegano il Presidente.

#### **1.6 – Sito Internet.**

Il sito internet ufficiale del Movimento è intestato al Movimento stesso, che ne è proprietario. Il Presidente è il legale rappresentante del sito internet e ne dispone in conformità alle decisioni del Comitato di Gestione; i codici di accesso vanno resi noti all'atto di passaggio delle consegne tra il Presidente uscente e quello entrante.

Il Comitato di Gestione nomina un responsabile per il mantenimento e l'aggiornamento del sito internet ufficiale del Movimento.

## **Articolo 2 - Finalità e metodi del Movimento.**

### **2.1- Finalità.**

Il Movimento "Confederazione Grande Nord" è una organizzazione politica volta alla promozione e realizzazione di ogni iniziativa finalizzata a realizzare la piena rinascita delle nostre Terre, identificate nelle regioni del Nord, riportando etica, morale e responsabilità nei comportamenti nella pubblica amministrazione e nei Cittadini tutti. Persegue inoltre la modernizzazione e la minor invasività possibile dello Stato, la libertà personale ed economica dei singoli e delle Comunità, la protezione della proprietà privata e dell'impresa, la valorizzazione dell'istituzione del Comune e delle tradizioni, garantendo la realizzazione del diritto di tutti i Popoli all'autodeterminazione.

Il Movimento concepisce l'organizzazione della futura comunità nazionale in forma confederata e basata sui seguenti principi costitutivi:

- il cittadino e le comunità locali vengono prima e sono al di sopra dello Stato;
- l'esercizio della sovranità popolare si attua il più possibile in forma diretta senza limiti;
- le comunità si organizzano in forma confederale secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto del diritto dei Popoli all'autodeterminazione.

### **2.2 – Assenza di fini di lucro.**

L'associazione non ha fini di lucro.

### **2.3 – Metodo democratico.**

Il Movimento assicura la piena partecipazione politica degli iscritti e promuove la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica. Assicura e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno ed a tale fine garantisce l'informazione, la trasparenza e la partecipazione degli iscritti anche attraverso i sistemi informatici. Informa la propria azione al pieno rispetto del metodo democratico e meritocratico.

## **Articolo 3 – Principi fondanti del Movimento.**

### **3.1 – Principi fondanti.**

Il Movimento riconosce i diritti dell'Uomo e dell'individuo, in particolare:

- a) la sua libertà inviolabile di agire in funzione della propria volontà finché essa non leda l'eguale diritto degli altri;
- b) il diritto di proprietà privata dell'individuo;
- c) il diritto di ricercare la felicità e di esercitare i suoi sentimenti nel rispetto degli altri;
- d) il diritto di manifestare le proprie convinzioni politiche e morali nonché di goderne.

Il Movimento, inoltre:

- e) rifiuta ogni forma di discriminazione fondata su razza, sesso, lingua, religione;
- f) accetta i principi di legittimità democratica e della non aggressione;

g) accetta le norme del diritto internazionale e più in generale i diritti dell'uomo sanciti dall'ONU e il diritto di autodeterminazione dei Popoli così come sancito, tra gli altri, nella Carta della Nazioni Unite, nel Patto Internazionale di New York del 1966 e nell'Atto finale delle Conferenza di Helsinki del 1975;

h) richiama e promuove in ogni forma l'identità culturale e storica dei Popoli.

## **Articolo 4 – Entrate, uscite e patrimonio del Movimento**

### **4.1 – Entrate del Movimento.**

In base alla legislazione vigente, le entrate del Movimento sono le seguenti:

- a) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;
- b) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi;
- c) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa;
- d) ogni altra entrata prevista dalla legge.

### **4.2 – Quote associative.**

L'adesione al Movimento è libera e gratuita. Il Comitato di indirizzo può determinare l'importo di quote associative in forma di contributi volontari di soci "benemeriti" o "sostenitori" ed i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari Organi e strutture territoriali.

### **4.3 – Patrimonio del Movimento.**

Il patrimonio del Movimento è costituito, oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal Movimento per atti tra vivi o mortis causa. Il patrimonio può essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicità, solo per soddisfare le finalità statutarie del Movimento e per garantire la continuità e la normalità di funzionamento dei suoi Organi e delle sue attività istituzionali.

## **Articolo 5 – Durata dell'esercizio, consolidamento del bilancio e rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".**

### **5.1 – Durata dell'esercizio.**

Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il Tesoriere, nei 4 (quattro) mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione, composto secondo la normativa speciale sulla contabilità dei partiti o movimenti politici. Il rendiconto di esercizio è il bilancio consuntivo del Movimento.

### **5.2 – Consolidamento del bilancio.**

Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del Movimento sono allegati i bilanci consuntivi delle eventuali sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonché i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Movimento.

Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti, deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui il Movimento abbia concorso con proprie deliberazioni. Il Tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un professionista o di una società di servizi professionali.

### **5.3 – Rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".**

I rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici" sono riservati alla competenza del Tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

## **TITOLO II - DEI SOCI**

### **Articolo 6 – Adesione**

#### **6.1 – Facoltà di associazione.**

Possono aderire al Movimento "Confederazione Grande Nord":

- a) le donne e gli uomini, maggiori di diciotto anni; i giovani che abbiano già compiuto sedici anni e che condividano gli ideali e le finalità del Movimento possono partecipare all'attività del Movimento nei modi che verranno stabiliti dal Comitato di Gestione.
- b) le associazioni ed i movimenti politici che aderiscano al presente statuto, ne accettino integralmente le finalità, il programma ed i metodi.

Il Movimento garantisce libertà di adesione ad ogni persona fisica che riconosca e ne accetti le finalità, i metodi ed i principi fondanti e condivide le decisioni e le impostazioni di volta in volta senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua o religione.

Gli Organi statutari favoriscono la partecipazione dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico del Movimento, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali future modifiche della

disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali.

## **Articolo 7 – Domanda di ammissione al Movimento.**

### **7.1 – Requisiti della domanda di ammissione.**

La domanda di ammissione al Movimento deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente su un modulo, anche on line, predisposto dal Comitato di Gestione:

La domanda di ammissione di una persona giuridica (Movimento od Associazione) deve essere espressamente accettata dal Comitato di indirizzo.

La domanda di ammissione al Movimento può essere presentata anche attraverso il sito internet del Movimento, attraverso le pagine dedicate. La verifica dell'anagrafica del richiedente in tal caso deve essere effettuata dai delegati del Movimento abilitati alla gestione di tali domande.

L'aspirante Socio deve dichiarare di riconoscersi, impegnandosi ad osservarli, nelle finalità, nei metodi e nei principi fondanti del Movimento quali indicati nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, che l'aspirante Socio con la sottoscrizione della domanda di adesione dichiara di ben conoscere ed accettare.

### **7.2 – Presentazione della domanda.**

La domanda può essere rigettata, in casi gravi, qualora il Comitato ritenga che l'aspirante Socio abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalità od i metodi del Movimento o che la domanda non presenti i requisiti formali richiesti.

### **7.3 - Validità dell'iscrizione.**

L'iscrizione è valida sino a revoca scritta inviata dal Socio all'Organo competente in base al presente Statuto.

## **Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci.**

### **8.1 – Diritti dei Soci.**

Tutti i Soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico attraverso gli Organi di cui al presente Statuto;
- b) esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organi del Movimento in conformità alle norme del presente Statuto, purché iscritti da almeno un anno;
- c) partecipare all'attività e all'iniziativa politica del Movimento;
- d) ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.

### **8.2 – Doveri dei Soci.**

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica-culturale;
- b) contribuire al sostegno economico del Movimento;

- c) rispettare il presente Statuto ed i regolamenti adottati;
- d) favorire la partecipazione e l'adesione al Movimento.

### **8.3 – Obbligo di contribuzione.**

I Soci del Movimento che ricevono emolumenti o stipendi derivanti da cariche pubbliche, sia di nomina che elettive, sono tenuti a contribuire all'economia del Movimento.

La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

## **Articolo 9 – Soci Fondatori**

### **9.1 – Soci fondatori.**

Sono Soci fondatori i sottoscrittori dell'Atto costitutivo della Confederazione Grande Nord.

### **9.2 – Diritti dei Soci Fondatori.**

I Soci Fondatori godono di tutti diritti spettanti ai Soci ordinari oltre a quelli previsti dal presente articolo e partecipano con ogni diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle attività del Movimento.

## **Articolo 10 – Soci Ordinari ed Onorari**

### **10.1 – Soci ordinari.**

Sono Soci ordinari tutti coloro che risultano iscritti alla Confederazione Grande Nord in base all'elenco dei Soci tenuto secondo le norme del presente Statuto.

### **10.2 – Diritti dei Soci Ordinari.**

I Soci Ordinari hanno diritto:

- a) alla parola ed al voto in Assemblea;
- b) ad essere eletti quali componenti di tutti gli Organi statutari;
- c) di proporre per l'elezione al Comitato di indirizzo i Soci che ne abbiano diritto;
- d) a ricevere le pubblicazioni sociali.

### **10.3 – I Soci Onorari.**

Sono Soci Onorari quei cittadini che hanno contribuito in maniera eccezionale alla causa dei popoli del Grande Nord o che per la loro personalità ed esperienza recano prestigio alla causa del Movimento. I Soci Onorari sono nominati dal Comitato di indirizzo su proposta del Comitato di Gestione.

### **10.4 – Diritti dei Soci Onorari.**

I Soci Onorari partecipano con ogni diritto di elettorato attivo e passivo alle attività di tutti gli Organi del Movimento.

## **Articolo 11 – Perdita della qualifica di Socio**

### **11.1 – Perdita della qualifica di Socio.**

La qualifica di Socio cessa nel caso di:

- a) dimissioni volontarie presentate all'Organo statutario o Comitato di iscrizione. Qualora le dimissioni siano presentate dal legale rappresentante di un'Associazione o Movimento

aderente alla Confederazione Grande Nord, l'Associazione o Movimento dimissionario non necessita di alcuna accettazione e il soggetto dimissionario conserva tutte le prerogative politiche già acquisite.

b) per ogni altro particolare caso, da valutare nel rispetto dei principi di democraticità e di contraddittorio tra le parti.

**11.2. – Delibera in ordine alla perdita della qualifica di Socio.**

La perdita della qualifica di Socio viene accertata e deliberata dal Collegio dei Probiviri su richiesta di qualunque Socio, nel rispetto del contraddittorio delle parti.

## **TITOLO III – DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO**

### **Articolo 12 - Comitati**

**12.1 – Costituzione dei Comitati.**

Gli iscritti al Movimento possono costituire Comitati su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformità al regolamento approvato dalla Direzione. I Comitati costituiscono la struttura di base del Movimento. La costituzione di un nuovo Comitato può essere promossa da un numero minimo di 5 (cinque) aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticità dell'organizzazione, l'osservanza dei valori propugnati dal Movimento, l'affiliazione al Movimento e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite.

**12.2 – Autonomia dei Comitati.**

I Comitati sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente il Movimento né rappresentarlo nei confronti dei terzi. I Comitati partecipano alle attività del Movimento in conformità alle direttive allo stesso emanate.

**12.3 – Affiliazione del Comitato al Movimento.**

Ogni Comitato deve ottenere l'affiliazione al Movimento in conformità al regolamento approvato dal Comitato di indirizzo. Il Presidente può rifiutare l'affiliazione dandone motivazione al Comitato di gestione. I Comitati già costituiti quali espressioni territoriali di movimenti Soci sono automaticamente affiliati al Movimento. L'elenco dei Comitati affiliati al Movimento è tenuto dal Comitato esecutivo.

**12.4 – Commissariamento dei Comitati.**

Il Comitato esecutivo e/o il Collegio dei Probiviri, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare uno o più Comitati, nominando a tal fine un Commissario. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto al Comitato esecutivo e al Collegio dei Probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.

### **Articolo 13 – Candidature**



### **13.1 – Approvazione delle candidature.**

Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle città metropolitane sono approvate dal Comitato di Gestione su proposta dei Comitati o di ogni altro Socio. Eventuali opposizioni, ricorsi od obiezioni sono sottoposte al giudizio inappellabile del Comitato dei Garanti, secondo quanto disposto dall'articolo 27 e dai regolamenti interni.

## **Articolo 14 – Pari opportunità**

### **14.1 – Promozione della pari opportunità di genere.**

Il Movimento promuove azioni volte a favorire pari opportunità nell'accesso alla composizione dei propri organi ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello. Il Comitato di indirizzo delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

## **Articolo 15 - Giurisdizione esclusiva**

### **15.1 Giurisdizione esclusiva.**

I Soci iscritti al Movimento ed i rappresentanti dei Comitati, nonché i membri degli Organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nel e/o vantaggio del Movimento, l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del Movimento con i Comitati, nonché i rapporti tra questi ultimi.

## **Articolo 16 – Potere regolamentare**

### **16.1 – Emanazione dei regolamenti.**

Il Comitato di Gestione, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Statuto.

## **TITOLO IV – DEGLI ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 17 - Organi statutari del Movimento**

#### **17.1 – Organi statutari del Movimento.**

Sono Organi statutari del Movimento:

- a) l'Assemblea Confederale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Indirizzo e le sue articolazioni;

- d) il Comitato di Gestione e le sue articolazioni;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Comitato del Garanti.

## **Articolo 18 - Assemblea Confederale dei Soci**

### **18.1 – Composizione dell'Assemblea Confederale dei Soci.**

L'Assemblea Confederale dei Soci è composta da tutti coloro, persone fisiche e rappresentanti delle Associazioni e Movimenti, iscritti alla Confederazione Grande Nord.

### **18.2 – Competenze dell'Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea Confederale dei Soci ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Movimento. Il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Confederale dei Soci è approvato dal Comitato di indirizzo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'Assemblea Confederale dei Soci esprime indirizzi sulla politica attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le modalità previste dal suo Regolamento.

### **18.3 – Convocazione dell'Assemblea Confederale dei Soci.**

L'Assemblea Confederale dei Soci è convocata ordinariamente dal Presidente ogni tre anni e deve essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente se lo richiede in forma scritta la metà più uno dei componenti del Comitato di Gestione.

## **Articolo 19 – Presidente**

### **19.1 – Competenze del Presidente.**

Il Presidente è il legale rappresentante del Movimento, anche ai fini della sottoscrizione di autorizzazione delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali, nonché il garante del regolare svolgimento della vita associativa.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Comitato esecutivo;
- c) ha diritto di partecipazione e di parola alla riunione di ogni Organo associativo, delle quali riunioni deve ricevere tempestivamente il relativo avviso di convocazione.
- d) custodisce i libri dei verbali degli Organi associativi;
- e) esercita gli altri poteri previsti dal presente Statuto.

### **19.2 – Elezione e durata della carica.**

Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione e dura in carica 3 (tre) anni. Qualora il Presidente, per qualsivoglia motivo, cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, il Comitato di Gestione designa un nuovo Presidente che rimane in carica fino allo svolgimento della successiva Assemblea dei Soci.

### **19.3 – Cessazione e decadenza dalla carica.**

Il Presidente cessa dalla carica nei seguenti casi:

- a) per morte od impedimento ad esercitare il proprio mandato;
- b) per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Comitato di indirizzo;
- c) per perdita della qualità di Socio;
- d) per ogni altra grave violazione dei doveri statutari.

La decadenza del Presidente viene deliberata e dichiarata dal Comitato di Gestione e dal Collegio dei Probiviri riuniti in seduta comune, su richiesta di 1/3 (un terzo) dei membri dei due Organi.

## **Articolo 20 – Il Comitato di indirizzo**

### **20.1 – Composizione del Comitato di indirizzo.**

Il Comitato di indirizzo è composto dai seguenti Soci:

- a) i Soci fondatori;
- b) il Presidente
- c) i componenti del comitato di Gestione;
- d) i membri del Governo nazionale o delle giunte regionali;
- e) i Presidenti dei gruppi parlamentari italiani ed europei;
- f) i Presidenti di Regione e i Presidenti dei gruppi regionali;
- g) i Sindaci iscritti al Movimento;
- h) dieci membri eletti dal Comitato di Gestione fra i Soci, fra i quali – in assenza del Presidente Onorario - uno con funzioni di Presidente del Comitato di Indirizzo e due di vicepresidenti;
- i) un numero di membri compreso tra cinque e venti, cooptati dal Comitato di indirizzo stesso su proposta del Comitato di Gestione e scelti tra soci che si sono distinti per attività a sostegno del movimento ovvero che possono contribuire per capacità intellettuali e competenze culturali alla determinazione delle scelte del Movimento;
- m) i rappresentanti legali – o loro aventi causa - delle Associazioni che hanno aderito alla Confederazione.

### **20.2 – Compiti del Comitato di indirizzo.**

Il Comitato di indirizzo:

- a) elabora gli indirizzi politici della Confederazione Grande Nord, sentite le determinazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) elegge il Presidente;
- c) delibera in ordine all'adesione alla Confederazione Grande Nord di Movimenti od Associazioni terze;
- d) delibera in ordine ad alleanze con altri Movimenti o con Partiti per le elezioni politiche.

### **20.3 – Determinazioni del Comitato di indirizzo.**

Il Comitato di indirizzo, con proprio Regolamento approvato con voto favorevole della maggioranza semplice dei propri componenti presenti, assume le proprie determinazioni

attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la funzione di controllo e sviluppo delle attività del Movimento.

#### **20.4 – Convocazione del Comitato di indirizzo.**

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Comitato di Indirizzo che lo convoca in via ordinaria almeno una volta ogni bimestre. In via straordinaria, deve essere convocato dal Presidente del Comitato di Indirizzo se lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti oppure il Comitato di Gestione.

### **ARTICOLO 21**

#### **Il Comitato di Gestione e le sue articolazioni**

##### **21.1 – Composizione e durata del Comitato di Gestione.**

Il Comitato di Gestione è composto dai seguenti Soci:

- Il Presidente;
- Dieci soci ordinari scelti dall'Assemblea dei Soci, di cui almeno un terzo tra i soci fondatori. Per il primo mandato sono nominati quali membri del Comitato di Gestione i Signori: Luca Azzano Cantarutti, Giulio Arrighini, Oreste Rossi, Zeffirino Irali, Marco Reguzzoni, Alessandro Longoni, Giangiacomo Longoni, Angelo Valentino, Roberto Agirmo, Carmen Gasparini.

Il Comitato di Gestione dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

##### **21.2 – Compiti del Comitato di Gestione.**

Il Comitato di Gestione:

- a) ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria;
- b) approva i Regolamenti degli Organi sociali;
- c) elegge il Presidente;
- d) propone al Comitato di Indirizzo l'adesione alla Confederazione Grande Nord di Movimenti od Associazioni terze,
- e) propone al Comitato di Indirizzo alleanze con altri Movimenti o con Partiti per le elezioni politiche;
- f) in occasione di consultazioni elettorali europee, politiche, regionali o provinciali approva le liste dei candidati, autorizzando l'uso a fini elettorali o comunque politici del nome e del simbolo del Movimento, delegando il Presidente a sottoscrivere la presentazione delle liste elettorali ed ogni altra dichiarazione di autorizzazione all'uso che dovesse rendersi necessaria;
- g) approva il bilancio consuntivo;
- h) adotta eventuali provvedimenti a carico degli iscritti, su proposta dei Collegio dei Proviviri;
- i) delibera in merito all'adesione di terzi eletti a livello nazionale o regionale, nonché su ogni altra questione inerente l'adesione o la partecipazione al Movimento;
- l) approva il regolamento di funzionamento del Comitato dei Garanti o ogni altro regolamento riguardante candidature, elezioni primarie o lite elettorali;

m) decide su ogni altra questione che per legge o Statuto non sia demandata ad altri organi.

### **21.3 – Articolazioni del Comitato di Gestione: il Comitato esecutivo.**

Il Comitato di Gestione può disporre di proprie articolazioni al fine di meglio gestire la propria attività ed in particolare nomina fra i propri membri un Comitato esecutivo composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Consigliere delegato al sito internet, alla stampa ed alla comunicazione;
- c) il Consigliere delegato all'organizzazione, con il compito di coordinare l'organizzazione dei singoli eventi e manifestazioni;
- d) il Consigliere delegato al Territorio, con il compito di coordinare le attività svolte dalle circoscrizioni territoriali del Movimento;
- e) un consigliere con delega all'osservanza dello Statuto;
- f) altri eventuali Consiglieri con deleghe specifiche, fino a un massimo di tre;
- g) il Tesoriere.

Ai componenti del Comitato Esecutivo può essere delegata la legale rappresentanza.

## **Articolo 22 - Tesoriere**

### **22.1 – Nomina del Tesoriere.**

Il Tesoriere è nominato dal Comitato di Gestione che lo sceglie tra gli iscritti al Movimento in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge ed abbia acquisito una esperienza in materia di amministrazione, gestione delle imprese o abbia acquisito una esperienza per l'avvenuto svolgimento di attività professionale in materia di gestione amministrativa e fiscale.

### **22.2 – Compiti del Tesoriere.**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione contabile, economico-finanziaria e patrimoniale del Movimento. Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate. In particolare, il Tesoriere:

- a) è legittimato alla riscossione delle entrate;
- b) svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari;
- c) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale;
- d) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
- e) attua, per quanto di competenza, i regolamenti emanati dal Comitato di Gestione del quale persegue gli obiettivi programmatici, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi;

- f) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi ed i criteri direttivi determinati dal Comitato Gestione;
- g) gestisce, secondo le istruzioni del Comitato di Gestione, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni.
- h) ha le responsabilità, sotto le direttive del Comitato di Gestione, della gestione amministrativa contabile e patrimoniale nei limiti della quale gli è attribuita la legale rappresentanza del Movimento negli atti e nei giudizi.
- i) sovrintende e coordina l'attività contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie.
- l) in corso di esercizio fornisce tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal Presidente e dal Comitato di Gestione ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza.
- m) trasmette al Comitato di Gestione un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Movimento e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attività compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati dal Comitato di indirizzo e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione.
- n) È vietato al Tesoriere prendere in locazione od acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche o di familiari di persone fisiche iscritte al Movimento, salvo autorizzazione del Comitato esecutivo.
- o) E' vietato al tesoriere, senza preventiva autorizzazione del Comitato esecutivo da richiedersi presentando apposita relazione giustificativa: I) concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di Euro 20.000,00 (ventimila) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dal Comitato di indirizzo in proporzione al valore del totale delle attività dello stato patrimoniale; II) concludere operazioni di acquisto e alienazione di beni immobili; III) rilasciare garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali periferici del Movimento; IV) promuovere liti attive e resistere in liti passive, rinunciare a diritti, sottoscrivere transazioni; (V) concludere altre operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale.
- p) A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il Tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Movimento solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il Movimento secondo le norme del mandato. È tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il Tesoriere non risponde per atti o fatti - inclusi i bilanci, i rendiconti, la contabilità, le attività di gestione e le

obbligazioni - imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del Movimento, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria.

q) Il Tesoriere ha facoltà di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o più Vice Tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, dandone comunicazione preventiva al Comitato di Gestione, al Collegio dei Revisori e al Responsabile della Funzione di Controllo Interno. È personalmente responsabile dell'operato dei Vice Tesorieri.

### **22.3 – Durata della carica.**

Il Tesoriere dura in carica 2 (due) anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi causa, cessi dalla carica prima del termine, il Presidente designa un Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Comitato di Gestione per la nomina del nuovo Tesoriere.

### **22.4 – Partecipazione alle riunioni degli Organi Sociali.**

Il Tesoriere partecipa con diritto di parola e di voto alle riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Soci, salvo l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

## **Articolo 23 – Collegio dei Revisori legali**

### **23.1 – Composizione del Collegio dei Revisori legali.**

Il Collegio dei Revisori legali è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È composto da numero 3 (tre) membri effettivi e da numero 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali e nominati dal Comitato di Gestione su designazione del Comitato Esecutivo. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di Gestione. Dura in carica per 3 (tre) esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.

### **23.2 – Compiti del Collegio dei Revisori legali.**

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, si avvale della collaborazione del Responsabile della Funzione di Controllo Interno, che opera sulla base di un programma annuale di controllo approvato dallo stesso Collegio dei Revisori entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

### **23.3 – Norme regolatrici.**

I poteri e le responsabilità, le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile sul collegio sindacale delle società per azioni in quanto compatibili. La relazione del Collegio dei Revisori sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e

proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, è trasmessa al Comitato di Gestione dal Tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.

## **Articolo 24 - Società di Revisione**

### **24.1 – Affidamento controllo gestione contabile e finanziaria.**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento è affidabile ad apposita società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2010 ricorrendone i presupposti. L'incarico è affidato dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato Esecutivo.

### **24.2 – Durata dell'incarico.**

Il controllo verrà affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

### **24.3 – Compito della Società di Revisione.**

La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresì, che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

## **Articolo 25 - Responsabile della Funzione di controllo interno**

### **25.1 – Nomina del Responsabile della funzione di controllo interno.**

Il Responsabile della Funzione di Controllo Interno è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È nominato dal Comitato di Gestione su proposta dal Collegio dei Revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta. È scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico.

### **25.2 – Poteri del Responsabile della funzione di controllo interno.**

Il Responsabile della Funzione di controllo interno ha i seguenti poteri:

- a) verifica, in attuazione di un programma annuale di controllo da lui predisposto ed approvato dal Collegio dei Revisori, l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal Tesoriere al fine di assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto;
- b) riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale osservando l'apposita procedura approvata dal Comitato di Gestione;



- c) esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su richiesta del Presidente nazionale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori o del Tesoriere, nel rispetto del termine concordato con il richiedente;
- d) verifica, di iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorità amministrativa di garanzia;
- e) può promuovere con ricorsi scritti procedimenti disciplinari davanti al Collegio dei Probiviri sulla base delle evidenze emerse dalle verifiche eseguite;
- f) redige il Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno, nel quale può formulare rilievi e raccomandazioni;
- g) redige altresì il Rapporto Annuale delle Segnalazioni, che costituisce un allegato del Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno.

Il Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno è comunicato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Presidente, al Comitato di Gestione, al Tesoriere, al Collegio dei Revisori e alla Società di Revisione.

#### **25.3 – Poteri e procedure di verifica.**

I poteri e le procedure di verifica, nonché la dotazione di risorse, della Funzione di Controllo Interno sono disciplinati da apposito Regolamento emesso dal Responsabile della Funzione di Controllo Interno ed approvato dal Comitato di Gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del Collegio dei Revisori. Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicità, a servizi professionali di natura contabile ed economico-finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del Regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione.

#### **25.4 – Revoca dalla carica.**

Il Responsabile della Funzione di Controllo Interno è revocato dal Comitato di Gestione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del Collegio dei Revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente Statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilità.

#### **25.5 – Facoltà di esternalizzazione.**

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed il rispetto del principio di economicità, la Funzione di Controllo Interno può anche essere esternalizzata ad una primaria società di servizi professionali, che non versi in situazione di conflitto di interessi.

## **Articolo 26 - Collegio dei Probiviri**

### **26.1 – Composizione del Collegio dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia del Movimento. Esso è composto da numero 3 (tre) membri nominati dal Comitato di Indirizzo tra i soci Fondatori ovvero tra i soci più

anziani per adesione. Per il primo mandato sono nominati i Signori: Angelo Alessandri, con funzioni di Presidente, Franco Roccon e Matteo Sommaruga.

### **26.2 – Poteri dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Collegio dei Probiviri può adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto può prenderne visione.

### **26.3 - Regole di procedura.**

Con regolamento approvato dal Comitato di Gestione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto, le modalità per garantire e regolare il procedimento nonché i requisiti e le incompatibilità dei membri del Collegio. È riconosciuto potere di iniziativa disciplinare al Responsabile della Funzione di Controllo Interno per i fatti accertati nell'esercizio delle sue funzioni.

Alle riunioni del Comitato dei Probiviri partecipa – con funzioni consultive - il consigliere delegato allo Statuto.

### **26.4 – Durata della carica.**

I componenti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

### **26.5 – Nomina Presidente e materie di competenza.**

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente ed è competente a giudicare, sulle seguenti materie:

- a) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento;
- b) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Movimento previste dal presente Statuto e dai regolamenti emanati;
- c) osservanza delle regole dettate dal presente Statuto sulla costituzione e regolamentazione dei Comitati e sulle controversie insorte tra gli organi dei Comitati predetti e gli Organi nazionali;
- d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore all'interno del Movimento o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;
- e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei Comitati;
- f) ogni altra materia in conformità alle previsioni del regolamento di cui al comma 14.3.

### **26.6 – Requisiti per la nomina.**

In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi Organo. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel Movimento.

### **26.7 - Dimissioni o impedimento permanente.**

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, egli viene sostituito con le stesse modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

### **26.8 - Misure disciplinari**

Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione;
- d) la revoca dell'affiliazione di un Comitato;
- e) l'interdizione dal compiere attività che coinvolgano direttamente od indirettamente il Movimento.

L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entità. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina e sono resi pubblici.

## **Articolo 27 – Comitato Dei Garanti**

### **27.1 – Composizione del Comitato Dei Garanti.**

Il Comitato Dei Garanti è l'organo di garanzia del Movimento riguardo la composizione delle liste ed ogni proposta o candidatura di esponenti del Movimento per elezioni di ogni livello. E' composto da numero 7 (sette) membri nominati dal Comitato di Gestione per un anno a rotazione tra i soci Fondatori che non abbiano altri incarichi nel Movimento ovvero, in mancanza, tra i soci con più alta anzianità di adesione, esperienza ed adeguate caratteristiche personali. Per il primo mandato sono nominati i Signori: Francesca Martini, con funzioni di Presidente, Roberto Borgo, Fabrizio Comencini, Germano Pezzoni, Davide Radrizzani, Maria Grazia Mora e Fabio Toffa.

### **27.2 – Poteri del Comitato Dei Garanti.**

Il Comitato dei Garanti è titolare del potere di deliberare su eventuali ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Comitato di Gestione in ordine alle candidature ai sensi dell'art. 21.2. Delibera altresì in merito ad eventuali elezioni primarie.

### **27.3 - Regole di procedura.**

Il Comitato dei Garanti si articola in un Presidente e due commissioni, ciascuna composta da 3 (tre) membri; il Presidente decide a quale commissione assegnare il caso in esame. Con regolamento approvato dal Comitato di Gestione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che regolano il funzionamento del Comitato Dei Garanti.

Alle riunioni del Comitato dei Garanti possono partecipare – con funzioni consultive – il Presidente ed i Consiglieri delegati.

### **27.4 – Durata della carica.**

I componenti restano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili.

**27.5 – Requisiti per la nomina.**

In sede di nomina e per la durata del loro incarico, i componenti del Comitato non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi Organo associativo.

**TITOLO V – NORME FINALI**

**Articolo 28 - Modifiche ed attuazione dello Statuto**

**28.1 – Modifiche dello Statuto.**

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci.

**28.2 – Adozione dei Regolamenti.**

Per i Regolamenti previsti dal presente Statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, il Comitato di Gestione adotta tutti i provvedimenti opportuni.

**Articolo 29 – Norme transitorie e finali**

**29.1 – Norma Transitoria**

In deroga a quanto disposto dal punto 28.1, per un anno a decorrere dalla data di costituzione il Comitato di Gestione può esercitare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto i poteri di modifica statutarie attribuiti all'Assemblea dei Soci.

**29.2 – Norme finali.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.